

# NUOVE LIMITAZIONI all'USO del DENARO CONTANTE e dei TITOLI al PORTATORE

*Le nuove limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore secondo il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: i primi chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze.*

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato e dottore commercialista – pubblicista – Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo e Brescia

Con il 30 aprile sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007) di attuazione della Terza Direttiva 2005/60/Ce del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'art. 49, D.Lgs. 231/2007 ha difatti introdotto consistenti nuove misure restrittive nell'ambito di utilizzazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore che avranno un notevole generalizzato impatto sotto il profilo dell'operatività degli strumenti di pagamento, dal momento che le prescritte limitazioni interesseranno non solo gli operatori del settore – intermediari finanziari e professionisti – ma anche ogni singolo cittadino nello svolgimento delle sue più comuni occupazioni quotidiane.

## LIMITAZIONI all'USO del CONTANTE e dei TITOLI al PORTATORE: PRINCIPIO GENERALE

In attuazione della Terza Direttiva 2005/60/Ce, il Legislatore italiano ha mantenuto fermo il divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancario o postale al portatore o di altri titoli al portatore così come previsto dalla disciplina previgente ex art. 1, L. 5 luglio 1991, n. 197, ma ha tuttavia ridotto notevolmente la soglia del valore delle operazioni rilevante ai fini dell'applicabilità delle disposizioni antiriciclaggio.

Secondo quanto previsto dall'art. 49, co. 1, D.Lgs. 231/2007, il divieto scatta quando il valore dell'operazione, anche frazionata, in euro od in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi è complessivamente pari o superiore ad € 5.000.

Ne consegue che il Legislatore ha apportato una sensibile stringente riduzione della soglia delle operazioni rilevanti sotto il profilo dell'antiriciclaggio che la disciplina previgente aveva fissato ad € 12.500.

Come in passato, l'operazione è tuttavia da

ritenersi consentita quando il **trasferimento** viene ad essere effettuato per il **tramite di intermediari finanziari abilitati** quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

Si precisa, tuttavia, che nel caso in cui il trasferimento per contanti avvenga per il tramite degli intermediari finanziari, l'operazione può essere unicamente effettuata mediante **disposizione accettata per iscritto**, previa **consegna ai medesimi della somma in contanti**. Solamente a decorrere dal **terzo giorno lavorativo successivo** a quello dell'**accettazione**, il beneficiario avrà diritto di ottenere il pagamento nella Provincia del proprio domicilio.

**ASSEGNI BANCARI e POSTALI  
in FORMA LIBERA  
o con CLAUSOLA  
di NON TRASFERIBILITÀ**

A decorrere dal **30 aprile** scorso sono entrate in vigore imminenti importanti **novità** in materia di **emissione di assegni bancari e postali**.

Secondo quanto previsto dall'art. 49, co. 4, D.Lgs. 231/2007, l'emissione di assegni bancari o postali da parte di banche o Poste Italiane S.p.a. dovrà, difatti, soggiacere in termini generali all'**obbligo di rilasciare i titoli di credito muniti della clausola di non trasferibilità**.

Ciò nondimeno, **non si tratta di un divieto imperativo**, dal momento che la disposizione consente al **cliente di domandare** alla propria banca o a Poste Italiane S.p.a. il **rilascio di moduli di assegni bancari o postali in forma libera** a condizione che la **richiesta venga formulata per iscritto**.

Si deve tuttavia precisare che in forza del disposto ex art. 49, co. 5, D.Lgs. 231/2007, gli **assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori alla soglia degli € 5.000** dovranno recare l'**indicazione del nome o della ragione sociale del soggetto beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Sul punto è recentemente intervenuto il Ministero dell'Economia e delle finanze con

propria C.M. 20 marzo 2008, n. 33124 a fornire una chiave interpretativa al disposto ex art. 49, co. 4 e 5, D.Lgs. 231/2007.

Secondo quanto previsto dalle linee guida illustrate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, a decorrere dal **30 aprile** scorso, l'**emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera** deve ritenersi **consentito** solamente per **importi inferiori alla soglia degli € 5.000**.

Dubbio alcuno deve palesarsi in merito agli assegni emessi in forma libera per importi inferiori al limite previgente degli € 12.500 prima del termine del **30 aprile** ed incassati a decorrere da tale data, dal momento che il Ministero dell'Economia e delle finanze ritiene tale operazione perfettamente regolare.

A decorrere dal **30 aprile**, tuttavia, l'emissione di assegni in forma libera per importi pari o superiori alla soglia degli € 5.000 senza l'**indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ovvero senza la clausola di non trasferibilità** costituisce un'**operazione sanzionata** ai sensi dell'art. 49, co. 5, D.Lgs. 231/2007.

In questo caso, l'intermediario finanziario potrà tranquillamente procedere al pagamento del titolo di credito, ma dovrà obbligatoriamente dare **comunicazione della violazione** al Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007. Un'importante annotazione è stata poi riservata ai carnet di assegni in possesso sia delle banche e di Poste Italiane S.p.a. sia direttamente anche dei clienti alla data del **30 aprile 2008**.

Secondo quanto osservato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, le **banche e Poste Italiane S.p.a.** potranno ancora utilizzare le scorte di **carnet di assegni in giacenza** anche **dopo il termine del 29 aprile 2008** fino ad esaurimento a condizione che venga apposta sul titolo una **barratura** sia sull'indicazione del **limite degli € 12.500** sia sulla **clausola di non trasferibilità**.

Per quanto riguarda invece i **carnet di assegni in possesso dei clienti**, questi potranno utilizzare i titoli anche **successivamente al 29 aprile**, ma gli assegni dovranno possedere i **requisiti** ex art. 49, co. 4 e 5, D.Lgs. 231/

2007, nel senso che: gli assegni in forma libera potranno essere utilizzati solamente se rechino un **importo inferiore** alla soglia degli € 5.000, mentre gli assegni di **valore superiore** ad € 5.000 dovranno obbligatoriamente essere provvisti della **clausola di non trasferibilità** e dell'indicazione del **nome** o della **ragione sociale** del beneficiario.

Per quanto concerne invece i **nuovi carnet di assegni in forma libera**, la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze richiede da un punto di vista formale che il modello dei titoli venga stampato con la **dicitura**: «gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei casi e nei limiti previsti dalla **normativa vigente**» od altra espressione equivalente.

Assegni bancari e postali (ex art. 49, co. 4 e 5, D.Lgs. 231/2007)		
Assegni bancari e postali in <b>forma libera</b>	Rilascio su <b>richiesta scritta</b> del cliente	
Assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000	Indicazione del <b>nome</b> o della <b>ragione sociale</b> del beneficiario	
	<b>Clausola di non trasferibilità</b>	
Assegni in <b>forma libera</b> per importi inferiore ad € 12.500	Operazione <b>regolare</b>	<b>Emessi prima del 30 aprile 2008 ed incassati successivamente</b>
Assegni in <b>forma libera</b> per un importo superiore ad € 5.000	Operazione <b>irregolare</b>	
	<b>Consentito il pagamento</b> dell'assegno	
	<b>Comunicazione</b> al Ministero dell'Economia e delle finanze ex art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007	
Carnet di assegni in possesso di <b>banche e Poste Italiane</b>	<b>Consentita l'utilizzazione</b> del carnet di assegni fino ad esaurimento <b>anche dopo il 29 aprile 2008</b>	
	È apposta sul titolo una <b>barratura</b> sull'indicazione del <b>limite</b> degli € 12.500 e sulla <b>clausola di non trasferibilità</b>	
Carnet di assegni in possesso dei <b>clienti</b>	È <b>consentito utilizzare i titoli</b> anche <b>dopo il al 29 aprile 2008</b>	
	Assegni in <b>forma libera</b>	Solamente se <b>importo inferiore</b> ad € 5.000
	Assegni di <b>valore superiore</b> ad € 5.000	<b>Clausola di non trasferibilità</b> e indicazione del <b>nome</b> o della <b>ragione sociale</b> del beneficiario
Carnet di assegni in <b>forma libera</b>	« <i>Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei casi e nei limiti previsti dalla <b>normativa vigente</b></i> » od espressione equivalente	<b>Successivamente al 29 aprile 2008</b>

**IMPOSTA di BOLLO e CODICE FISCALE per gli ASSEGNI**

In forza del disposto ex art. 49, co. 10, D.Lgs. 231/2007, il richiedente ha l'obbligo, a partire dal 30 aprile, di **corrispondere**, a titolo di **imposta di bollo**, la somma di € 1,50 per ciascun modulo di assegno bancario o postale

richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Per i moduli di assegno consegnati alla clientela prima del 29 aprile ed utilizzati oltre tale data **non è tuttavia dovuta** la **corresponsione dell'imposta di bollo**, così come meglio specificato nella C.M. 33124/2008.

Non solo, l'art. 49, co. 10, D.Lgs. 231/2007

ha altresì introdotto una **nuova prescrizione** dal momento che la norma dispone altresì l'obbligo di apporre su ciascuna girata l'indicazione del **codice fiscale del girante**.

Il carattere particolarmente vincolante del precetto è oltremodo rafforzata dal fatto che la **mancata apposizione** del codice fiscale costituisce **causa di nullità della girata**.

In proposito, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha precisato che, a partire dal 30 aprile, l'indicazione del codice fiscale del girante costituisce un **elemento obbligatorio** anche nel caso in cui il cliente utilizzi moduli di assegno rilasciati prima di tale data.

Ne consegue che, in osservanza del disposto ex art. 49, co. 10, D.Lgs. 231/2007, l'omessa indicazione del codice fiscale del girante determina la nullità della girata e le **banche o Poste Italiane S.p.a. non dovranno procedere all'effettuazione del pagamento dell'assegno**.

Non deve tuttavia ritenersi indispensabile

l'apposizione del **codice fiscale** da parte del **giratario** che pone all'incasso l'assegno in forma libera o non trasferibile nel caso in cui il medesimo è già stato **identificato** come **cliente** della banca o Poste Italiane presso cui il titolo viene girato per l'incasso ovvero nel caso in cui tale soggetto è stato identificato al momento dell'incasso.

Si noti, inoltre, che il controllo di merito in ordine alla regolarità delle girate effettuato dalle banche o da Poste Italiane S.p.a. deve tenere conto della **firma di girata**, della **regolarità formale del codice fiscale** con riferimento alla sua **compatibilità con la firma di girata**, fatto salvo in caso in cui tale ultima verifica non sia materialmente possibile (ad esempio a causa di una firma illeggibile).

Da ultimo, si vuole altresì segnalare che la **sanzione della nullità** trova peraltro applicazione anche nel caso in cui il **soggetto** che ha effettuato la girata risulti **sprovvisto del codice fiscale**.

Pagamento dell'imposta di bollo su assegni bancari e postali – vaglia postale o cambiario		
Pagamento dell'imposta di bollo dell'importo del valore di € 1,50	Per ciascun <b>modulo di assegno bancario o postale</b> richiesto in <b>forma libera</b>	A partire dal <b>30 aprile 2008</b>
	Per ciascun <b>assegno circolare, vaglia postale o cambiario</b> rilasciato in <b>forma libera</b>	
<b>Non dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di € 1,50</b>	Per i <b>moduli di assegno consegnati alla clientela prima del 29 aprile</b> ed utilizzati <b>oltre tale data</b>	

Codice fiscale sulle girate		
Obbligo di apporre su <b>ciascuna girata</b> l'indicazione del codice fiscale del <b>girante</b>	A <b>pena di nullità della girata</b>	A partire dal <b>30 aprile 2008</b>
Obbligo di apporre su <b>ciascuna girata</b> il <b>codice fiscale del girante</b>	A <b>pena di nullità della girata</b>	Anche per gli <b>assegni emessi prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati successivamente</b>
<b>Omessa indicazione del codice fiscale del girante</b>	Costituisce <b>causa che autorizza il mancato pagamento dell'assegno</b> da parte delle banche e di Poste Italiane S.p.a.	

### ASSEGNI EMESSI all'ORDINE del TRAENTE

L'art. 49, co. 6, D.Lgs. 231/2007 ripropone poi la **limitazione alla possibilità di effettua-**

re un'operazione di girata per l'incasso relativamente agli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente – ovvero sia al soggetto che emette materialmente il titolo di credito – possono

essere difatti girati esclusivamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a. Sul punto, la C.M. 33124/2008 del Ministero dell'Economia e delle finanze ha formulato alcune precisazioni in merito alle caratteristiche ed alla disciplina degli assegni emessi all'ordine del traente.

In primo luogo tale tipologia di assegni potrà essere emessa anche per importi superiori alla soglia degli € 5.000 e, in secondo luogo, il Ministero ritiene che si tratti di titoli non sottoposti alla disciplina degli assegni liberi. Per tale ragione, non deve ritenersi necessaria l'indicazione del codice fiscale del traente che ha operato la girata per l'incasso del titolo. È tuttavia opportuno osservare che l'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno oggetto dell'obbligo di segnalazione da parte delle banche e da Poste Italiane S.p.a. mediante comunicazione ex art. 51, D.Lgs. 231/2007 al Ministero dell'Economia e delle finanze. Ciò nondimeno, ancorché vengano riscontrate delle irregolarità nell'emissione del titolo, gli assegni saranno tuttavia regolarmente corrisposti dalle banche e da Poste Italiane S.p.a., nel caso in cui le girate siano state regolarmente apposte.

### **NUOVA DISCIPLINA dei LIBRETTI di DEPOSITO BANCARI o POSTALI**

Una disciplina particolare è stata riservata anche ai libretti di deposito bancari o postali con saldo pari o superiore alla soglia degli € 5.000 in osservanza delle limitazioni imposte in termini generali dall'art. 49, D.Lgs. 231/2007.

Secondo quanto previsto dall'art. 49, co. 13, D.Lgs. 231/2007, i libretti di deposito bancari o postali al portatore recanti un saldo pari o superiore alla soglia degli € 5.000 ed esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto antiriciclaggio devono essere soggetti ad estinzione dalla caratteristica al

portatore ovvero il loro importo deve essere adeguatamente ridotto ad una somma non eccedente il limite di rilevanza entro il termine del 30 giugno 2009.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha precisato che le limitazioni introdotte dall'art. 49, co. 13, D.Lgs. 231/2007 trovano applicazione nei confronti di tutti i libretti di deposito bancari o postale al portatore recanti tali peculiarità di saldo emessi prima del 30 aprile 2008 che dovranno essere difatti estinti o ridotti nel loro importo entro il 30 giugno 2009.

Ne consegue che, implicitamente, a partire dal 30 aprile 2008, i libretti di deposito bancari o postali al portatore potranno essere validamente costituiti solamente se rechino un saldo di valore inferiore alla soglia di rilevanza antiriciclaggio degli € 5.000.

In proposito, l'art. 49, co. 14, D.Lgs. 231/2007 ha altresì prescritto che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.a., i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.

Si deve tuttavia evidenziare che non può essere contestata alcuna infrazione e non vi è neppure obbligo da parte delle banche o da Poste Italiane S.p.a. di effettuare la comunicazione prescritta ex art. 51, D.Lgs. 231/2007 relativamente ai libretti di deposito bancari o postali al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 e presentati per l'incasso successivamente, nel caso in cui il cessionario rilasci una autocertificazione avente ad oggetto l'operazione di trasferimento indicando in specie la data ed il nome del cedente.

In mancanza dell'autocertificazione del cessionario, il cedente ha l'obbligo di dare evidenza della dichiarazione di avvenuta cessione del libretto entro 30 giorni dalla presentazione del titolo per l'incasso.

Nel caso in cui non venga presentata tale dichiarazione, le banche o Poste Italiane S.p.a. hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione dell'infrazione al Ministero dell'Economia e delle finanze ex art. 51, D.Lgs. 231/2007.

Libretti di deposito bancari o postali			
Libretti di deposito bancari o postali al portatore recanti un <b>saldo pari o superiore</b> alla soglia degli <b>€ 5.000</b>	Emessi <b>prima del 30 aprile 2008</b>	<b>Estinzione dalla caratteristica al portatore</b>	<b>Entro il 30 giugno 2009</b>
		<b>Riduzione del valore al di sotto degli € 5.000</b>	

**DIVIETO di TRASFERIMENTO di DENARO CONTANTE per il TRAMITE di ESERCENTI ATTIVITÀ di PRESTAZIONE di SERVIZI**

Secondo quanto previsto dall'art. 49, co. 18, D.Lgs. 231/2007 rimane fermo il **divieto di trasferimento di denaro contante** per un **importo pari o superiore ad € 2.000** per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi limitatamente alle operazioni per cui si avvalgono di agenti in attività finanziaria.

Non si tratta tuttavia di un **divieto assoluto**, dal momento che l'art. 49, co. 19, D.Lgs. 231/2007 **consente le operazioni di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori alla riferita soglia degli € 2.000 purché sotto il valore limite degli € 5.000** effettuato tramite gli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di **documentazione idonea ad**

attestare la **congruità** della stessa sotto il profilo economico dell'ordinante.

Sul punto il Ministero dell'Economia e delle finanze ha formulato **due precisazioni** rilevanti in merito all'ambito ed alle modalità di applicazione delle disposizioni ex art. 49, co. 18 e 19, D.Lgs. 231/2007.

È stato innanzitutto evidenziato che il **divieto di trasferimento è unicamente riferibile all'attività connessa con le operazioni di trasferimento** – invio di fondi (denominate operazioni *to send*), mentre resterebbero escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 49, co. 18 e 19, D.Lgs. 231/2007 le operazioni di **ricezione di fondi**.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha inoltre osservato che il concetto di operazione frazionata trova applicazione anche rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 49, co. 18 e 19, D.Lgs. 237/2007.

Ne consegue che è **possibile effettuare uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite degli € 2.000 a condizione che il valore complessivo dell'operazione non risulti complessivamente superiore alla soglia degli € 5.000 per effetto dell'applicazione del principio di frazionamento.**